

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica
"DELTA CLUB MONTECAVALLO"

allegato 4 all'atto reg.to a
Pordenone il 04/11/21 2023 al
n° 2000 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € _____

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. L'Associazione, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Delta Club Montecavallo (di seguito Associazione) è costituita nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia.
2. L'Associazione ha sede legale in Aviano (PN), Via Aeroporto n. 17 ed ha durata illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
5. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai quali l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
6. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere.
7. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE – Finalità e Attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - a) sviluppare, diffondere e incentivare le attività sportive connesse al volo libero intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina;
 - b) realizzare iniziative e attività fisico-sportive in ambito dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative anche in collaborazione con altre Organizzazioni.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alla disciplina del Volo - da diporto o sportivo senza motore (deltaplano, parapendio), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'Assemblea degli Associati.

6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
7. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:
 - a) svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
 - b) promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, incontri e gare, tornei, mostre, rassegne;
 - c) organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze;
 - d) organizzare incontri formativi di approfondimento della sicurezza del volo, delle tecniche di pilotaggio, dell'utilizzo dei materiali e di aggiornamento sugli argomenti legati alla pratica del volo;
 - e) promuovere il volo e il territorio anche attraverso l'offerta di voli promozionali in biposto con il passeggero;
 - f) realizzare e distribuire propri audiovisivi, fotografie, gadget di identificazione sociale ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
 - g) organizzare incontri e serate musicali fra Associati o partecipanti;
 - h) pubblicare libri, periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, le attività sportive e di tutti gli argomenti attinenti la pratica del volo libero;
 - i) diffondere informazioni, notizie e quant'altro utilizzando siti Internet, social media e strumenti multimediali affini;
 - l) somministrare alimenti e bevande agli Associati o Partecipanti.
8. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere l'acquisizione, la conduzione in locazione e la gestione di impianti, aree, strutture e attrezzature sportive abilitate all'organizzazione e la pratica sportiva della disciplina del volo libero nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

Art. 3 – ASSOCIATI E TESSERATI – Requisiti e ammissione

1. Assumono la qualità di Associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione, che si impegnano a realizzare le attività di interesse generale, che partecipano alla vita associativa portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico.
Gli Associati si suddividono in:
 - Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione e avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
 - Soci onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti sportivi, professionali o scientifici e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
2. Assumono la qualità di Tesserati le persone fisiche che non partecipano alla vita associativa ma che intendono usufruire solo delle strutture e delle attività sportive proposte dall'Associazione. I Tesserati sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento ma non hanno diritti sociali.
3. L'ammissione degli Associati e dei Tesserati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati e dei tesserati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.
5. L'ammissione ad Associato e del Tesserato è a tempo indeterminato per l'anno sociale in corso, fermo restando il diritto di recesso o il mancato rispetto del presente statuto.
6. Non è ammessa la categoria di associati e tesserati temporanei.
7. Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale.

8. La quota associativa o di tesseramento è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa o di tesseramento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI E DEI TESSERATI

1. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii. .
2. In particolare, agli Associati è riconosciuto il diritto di:
 - a) essere informati delle attività promosse dall'Associazione, partecipare ad esse e a controllarne l'andamento;
 - b) eleggere gli organi associativi e di candidarsi negli stessi, se maggiorenni;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
 - d) esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo art. 14, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
 - e) partecipare alle Assemblee con diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa (se maggiorenni);
 - f) votare in Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.
3. I Tesserati non hanno diritti sociali.
4. Gli associati e i tesserati hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - b) di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.
5. Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'Associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'Associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura o ricevuta o quanto da previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E DI TESSERATO

1. La qualità di Associato e di Tesserato vengono meno in seguito a recesso, morte o esclusione.
2. L'Associato e il Tesserato possono sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'Associato e il Tesserato che contravvengono gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione, che viene meno ai Regolamenti e agli accordi con la Base di Aviano, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto palese o segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato o al Tesserato.

Art. 6 – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli Associati;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA – Composizione e diritto di voto

1. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'Associazione, che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Alle Assemblee sono convocati anche gli Associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

2. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.
3. È preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso d'esecuzione.

Art. 8 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante "Avviso di convocazione" scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica spedita al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Art. 9 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.
3. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche audio/video, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione, garantire la possibilità di partecipare alle votazioni. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota e constatare e proclamare i risultati della votazione.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – Costituzione e competenze

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, quando siano trascorsi almeno 60 minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
3. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b) approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario (bilancio di previsione e del conto consuntivo);
 - c) approvare annualmente il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere ogni 4 anni i componenti del Consiglio Direttivo);
 - e) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Spetta all'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
7. La convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre (3) fino ad un massimo di cinque (5) membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati con diritto di voto.
3. La durata del Consiglio Direttivo è di 4 anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
4. Entro 10 giorni dalle elezioni, il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.
5. In caso di dimissioni, impedimento definitivo, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica di Consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei Consiglieri, si procede all'integrazione del Consiglio Direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo risultato eletto. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.
6. Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima Assemblea utile. Qualora l'Assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni.
7. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.
8. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
9. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii., ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Convocazione, competenze e delibere.

1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno deve essere inviata ai Consiglieri, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Nell'ipotesi in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
5. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'Associazione. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) amministrare l'Associazione e attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il rendiconto economico finanziario e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - e) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) deliberare in ordine all'ammissione degli Associati (accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati) o all'esclusione degli Associati per gravi motivi;
 - g) deliberare in ordine all'ammontare della quota associativa e di tesseramento;
 - h) proporre modifiche allo Statuto;
 - i) eleggere al proprio interno, tra i Consiglieri, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e determina le cariche e/o gli incarichi delegati a ciascun Consigliere.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti non essendo valida la delega in sede di Consiglio direttivo.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal Presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal Presidente.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale richiesta dell'Assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia ad Associati che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati e dei Tesserati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 15 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
4. Gli associati volontari sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. .
5. I volontari sia occasionali che non occasionali devono essere associati e possono essere iscritti negli appositi registri.

Art. 16 – LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 17 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali, dalle entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali, da rimborsi da convenzioni.
Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 18 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario (bilancio preventivo e consuntivo) che è predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 19 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea Straordinaria in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, quando siano trascorsi almeno 60 minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.
2. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.



Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Aviano, 25 novembre 2023

La Segretaria
(Dora Rita Arena)

Dora Rita Arena

IL PRESIDENTE
(Pier Luigi Lot)

Pier Luigi Lot